

Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 027 del 08/11/2016

Oggetto: Ultimi chiarimenti in materia di Voucher, ecco come operare le comunicazioni.

Con la Nota n. 20137 del 2 novembre 2016 il Ministero del Lavoro ha risposto ad alcuni quesiti circa le nuove disposizioni sul lavoro accessorio.

Con la presente circolare ci preme porre alla Vostra attenzione alcuni chiarimenti:

- 1) Qualora il prestatore svolga l'attività lavorativa per l'intera settimana, i datori non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. La comunicazione per i datori agricoli, invece, può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale "fino a tre giorni" e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell'attività;
- 2) Per il prestatore che svolge l'attività in un'unica giornata, ma con più fasce orarie differenziate si può inviare un'unica comunicazione specificando gli orari del lavoratore;
- 3) La **variazione della comunicazione già effettuata** va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono:
 - se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività;
 - se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'attività presso il nuovo luogo della prestazione;
 - se si anticipa l'orario d'inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
 - se si posticipa l'orario d'inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
 - se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell'inizio dell'ulteriore attività;
 - se il lavoratore termina anticipatamente l'attività: entro i 60 minuti successivi;
 - se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all'orario di inizio della prestazione già comunicata.
- 4) **NON sono tenuti alla comunicazione alla DTL competente, MA SOLO a quella di inizio attività nei confronti dell'INPS i soggetti che NON rientrano nella nozione di imprenditore o di professionista** (es. P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS, ecc.);

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- 5) Le comunicazioni alla DTL competente possono riguardare anche una pluralità di lavoratori, purché riferiti allo stesso committente e per ogni lavoratore siano dettagliati i dati necessari e richiesti;
- 6) La **sede DTL competente** a cui inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI E ASSOCIATI

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it